



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 10/9 del 28.2.2012

Art. 27, commi 9 e 12, della L.R. n. 4/06 come modificato dall'articolo 1, comma 30, L.R. n. 1/2011.

Direttive di attuazione

Art. 1

Ambito di applicazione

Le presenti direttive, in attuazione della modifica normativa avutasi, con riguardo ai commi 9 e 12 dell'art. 27 della L.R. 11.5.2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali di sviluppo), per effetto dell'art. 1, comma 30, della L.R. 19.1.2011, n.1, disciplinano la procedura transattiva speciale da applicare alle posizioni debitorie gestite mediante fondi di rotazione ed assimilati presso Istituti di credito convenzionati con la Regione (l'elenco ha titolo puramente esemplificativo e non esaustivo):

- L.R. n. 8/1964 – L. n. 588/1962, art. 36 (Alberghiero);
- LL.RR. n. 40/1976, art. 5 – n. 19/1987 - L. n. 588/1962, artt. 35 e 8 (Artigianato);
- L.R. n. 16/1983 (Coop. di produzione e lavoro);
- L.R. n. 65/1950 (Pesca);
- L.R. n. 20/1951 (Trasporti);
- LL.RR. n. 66/1950 – n. 23/1957 – n. 47/1968 – n. 66/1976, art. 1– n. 44/1989, art. 3 – n. 8/1997, art. 16 – L. n. 588/1962, art. 31; n. 6/1992, art. 55 (Industria);
- LL.RR. n. 74/1950 – n. 9/1956 – n. 7/1971 – n. 60/1979 art. 2 lett. a) – n. 49/1980, art. 29 – n. 14/1981, art. 40 – n. 26/1984, art. 68 – n. 32/1986, art. 10 – L. n. 268/1974 par. 6 (Agricoltura).

Art. 2

Individuazione delle posizioni interessate dalla procedura.

I commi 9 e 12 dell'art. 27 della L.R. n. 4/2006, come in ultimo modificato dal comma 30 dell'art.1 della L.R. n. 1/2011, trovano applicazione con riferimento a tutti i crediti derivanti dalle operazioni di agevolazione alle imprese effettuate con capitale regionale gestite mediante fondi di rotazione ed assimilati, che alla data di entrata in vigore della L.R. n. 1/2011 presentino importi scaduti (anche a seguito di risoluzione) ed insoluti, non ripianati successivamente, e per i quali ricorrano i presupposti individuati nel successivo articolo 3.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le posizioni debitorie già destinatarie della proposta transattiva formulata ai sensi della Delib.G.R n. 21/33 del 3.6.2010, non potranno usufruire dei benefici di cui alle presenti direttive di attuazione.

Art 3

Presupposti dell'accordo secondo la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Nella definizione dell'accordo con ciascuna impresa debitrice viene effettuata una valutazione caso per caso, in cui l'Amministrazione regionale accorda l'agevolazione di pagamento solo se, in concreto, risulta la soluzione più conveniente o utile per l'Amministrazione medesima.

Il Direttore generale dell'Assessorato competente per materia, nel valutare se addivenire o meno alla transazione, deve comportarsi alla stregua di un creditore privato che si trovi nelle stesse condizioni e compiere un'analisi costi/benefici sulla base dei concreti elementi della fattispecie quali, in particolare e a titolo esemplificativo, l'importanza del credito, la presenza di garanzie a corredo dello stesso, la tutela giurisdizionale di cui dispone (ad es. la durata di eventuali procedimenti di liquidazione giudiziaria e relativi costi nell'ambito di una procedura di fallimento), le possibilità di risanamento della situazione del debitore qualora l'impresa venga autorizzata a proseguire l'attività, nonché dei rischi per l'Amministrazione di un ulteriore aumento delle perdite in tale ipotesi.

In relazione ai vari tipi di recupero, si distingue tra:

1. crediti derivanti da mancata restituzione di prestiti, in relazione ai quali l'accordo transattivo può essere concluso, secondo le modalità descritte nella presente direttiva;
2. crediti derivanti dalla mancata restituzione di un contributo, in relazione al quale non sono stato rispettati i vincoli e le condizioni per concessione ed il mantenimento del contributo, con riferimento ai quali l'accordo transattivo non può essere concluso ed il recupero del credito, conseguente alla revoca del beneficio, deve avvenire nel rispetto della normativa contenuta nel D.Lgs. n. 123/1998;
3. crediti derivanti dalla mancata restituzione di un aiuto, attuato o utilizzato in maniera abusiva, in relazione ai quali l'accordo transattivo non può essere concluso ed il recupero del credito, conseguente alla revoca del beneficio, deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 4

Definizioni ai fini della "nuova" proposta transattiva.

Le banche convenzionate per la gestione dei crediti regionali sono incaricate di sottoporre, previa richiesta del soggetto debitore, un'ipotesi di accordo transattivo ai sensi del riformato comma 9 dell'art. 27 della L.R. n. 4 dell'11.5.2006, dove:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) per capitale si intende ogni somma di denaro di natura regionale percepita a titolo di sovvenzione in base ad una legge di agevolazione e non ancora restituita;
- b) per “interessi legali vigenti alla data della transazione” si intende riferirsi agli interessi legali vigenti alla data della formulazione dell’ipotesi di accordo e maturati fino alla data dell’effettivo pagamento.

Si precisa che, in ogni caso, la rinuncia agli interessi di mora potrà avvenire solo laddove si possa escludere la sussistenza di un aiuto di stato ai sensi della normativa europea, secondo la quale l’amministrazione deve comportarsi alla stregua del creditore privato, nonché in conformità con la normativa nazionale in materia di revoca dei benefici a sostegno della attività produttive (D.Lgs. n. 123/1998).

Ai fini dei calcoli finalizzati alla determinazione dell’ipotesi di accordo transattivo, ciascuna banca è autorizzata ad imputare i pagamenti ricevuti a far data dal 31.10.2006 a capitale anziché ad interessi moratori, con il limite estremo dell’eventuale azzeramento del credito relativo allo specifico finanziamento e restando pertanto escluso che, per effetto di detto ricalcolo, possa insorgere, in capo al mutuatario, garanti o aventi causa il diritto alla restituzione di somme da questi versate prima del ricalcolo stesso.

Art. 5

Procedura.

Ciascuna banca convenzionata sottopone l’ipotesi di accordo transattivo, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell’avente titolo mediante raccomandata a/r. Il pagamento eventuale del fideiussore ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati. La parte richiedente dovrà indicare entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta le modalità di pagamento in adesione all’ipotesi di accordo. La transazione si perfeziona mediante provvedimento espresso e motivato del Direttore generale competente per materia, assunto ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera d), della L.R. n. 31/1998, previo parere favorevole del Direttore generale della Programmazione e del Direttore generale dell’Area Legale, che si intendono concessi in caso di mancata risposta entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

In caso di mancato riscontro della richiesta da parte del Direttore generale competente per materia, entro 45 giorni dalla richiesta del debitore, trasmessa per il tramite della banca, l’istanza deve intendersi accettata.

Art. 6

Modalità di adempimento dell’accordo transattivo.

Il pagamento, in esecuzione dell’accordo transattivo può avvenire, in alternativa:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) in unica soluzione, entro 30 giorni naturali e consecutivi da quello in cui l'impresa riceve la comunicazione relativa al perfezionamento della transazione;
- b) in un massimo di 36 rate mensili, con il pagamento degli ulteriori interessi al tasso legale vigente pro-tempore sul capitale scaduto in ragione della dilazione accordata e fino al pagamento dell'ultima rata, di cui la prima con scadenza il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'impresa riceve la comunicazione relativa al perfezionamento della transazione.

Il numero di rate massimo in cui può essere ripartito l'importo di cui al precedente punto b), secondo la seguente scansione è il seguente:

- fino a euro 2.500, massimo 12 rate;
- tra euro 2.500,01 e Euro 10.000, massimo 30 rate;
- oltre euro 10.000,01, massimo 36 rate.

Seguirà la revoca del beneficio della transazione e l'attivazione/continuazione della riscossione coattiva del relativo credito (e l'importo oggetto della riscossione sarà, di conseguenza, comprensivo di: capitale scaduto e non pagato, interessi convenzionali, interessi di mora maturati ed eventuali spese legali di recupero) in caso di:

- mancato pagamento entro la data fissata per l'estinzione del debito in unica soluzione (se l'adesione avviene a sensi della lettera a) del presente articolo);
- mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'ambito della dilazione eventualmente accordata (se l'adesione avviene ai sensi della lettera b) del presente articolo).

L'eventuale transazione che dovesse scaturire dalla presente proposta non avrà alcuna efficacia novativa del rapporto sottostante e lascerà impregiudicate le garanzie prestate a tutela del credito regionale.

Art. 7

Rendiconto di esecuzione delle transazioni

Ciascuna banca convenzionata trasmette telematicamente alla Presidenza, all'Assessorato competente per materia ed alla Direzione generale della Programmazione un rendiconto periodico (entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre: 31 marzo/ 30 giugno/ 30 settembre/ 31 dicembre), delle posizioni interessate dalla procedura transattiva speciale.

Gli elenchi, redatti su modulo redatto in conformità a schema allegato alla presente direttiva per costituirne parte integrante, contengono l'indicazione di tutte le imprese ammesse al beneficio della transazione, con la specificazione di: dati anagrafici dell'impresa, importi originariamente dovuti, importo della transazione con l'indicazione delle voci componenti, tipo di pagamento scelto,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

regolarità/irregolarità dell'adempimento, estinzione posizione debitoria in conseguenza di regolare pagamento, eventuali deroghe concesse, eventuale decadenza dal beneficio della transazione e relativa motivazione, provvedimenti conseguenti. Se di tratta di pagamento rateale, inoltre, gli elenchi evidenziano il numero delle rate e l'eventuale fideiussione rilasciata.

La Banca riversa in conto entrate della Regione gli importi riscossi, entro il secondo mese successivo a quello dell'avvenuto pagamento, secondo le modalità di riversamento ordinarie vigenti.

Art. 8

Mandato a rinunciare alle liti pendenti in giudizio

La banca formalizza la rinuncia alle liti pendenti in giudizio per le posizioni estinte mediante pagamento in unica soluzione (art. 6, comma 1, lettera a)).

Negli altri casi (art. 6, comma 1, lettera b)), la rinuncia alle liti pendenti può essere formalizzata solo a seguito del pagamento dell'ultima rata o, in alternativa, previa prestazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa incondizionata e irrevocabile, rilasciata da banche o intermediari finanziari iscritti nell'albo generale di cui all'art.106 del D.Lgs. n. 385/1993, così come modificato dal D.Lgs. n. 141/2010 (fino alla piena operatività dell'elenco generale di cui all'art. 106 risultante dalla modifica normativa, si accetteranno solo fideiussioni provenienti da soggetti di cui all'art. 107 TUB anteriore alla riforma).

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del codice civile;
- la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la rinuncia ad opporre le eccezioni relative al rapporto tra il prestatore della garanzia medesimo e il debitore;
- l'operatività, entro 15 giorni, a prima e semplice richiesta scritta.

L'idoneità delle garanzie fornite è valutata dall'Assessorato competente per materia.

Art. 9

Concessione di parziali deroghe.

Il Direttore generale competente per materia può, in casi di comprovata impossibilità, con proprio provvedimento e su istanza motivata della parte, presentata per il tramite della Banca, concedere, per una sola volta, parziali deroghe consistenti in:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) una rimessione in termini ai fini del pagamento in unica soluzione, ovvero in caso di decadenza dal beneficio del pagamento rateale;
- b) un differimento di un massimo di 60 giorni con riferimento al termine di scadenza della prima rata, in caso di pagamento rateale;
- c) un aumento del numero delle rate, al fine di consentire un importo rateale inferiore, e fermo restando l'importo complessivo determinato secondo le presenti direttive. Il piano di ammortamento non potrà in ogni caso superare le 48 rate mensili.

In caso di mancato riscontro della richiesta da parte del Direttore generale competente per materia, entro 20 giorni dalla richiesta del debitore, trasmessa per il tramite della banca, l'istanza deve intendersi accettata.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

L'Assessorato della Programmazione dirama una apposita circolare operativa tesa a regolamentare:

- la sorte delle posizioni creditorie riferite alle imprese debtrici inserite negli elenchi, trasmessi dalle Banche ai sensi della direttiva approvata con Delib.G.R. n. 21/33 del 3.6.2010 (artt. 6 e 7), tra quelle che non hanno aderito alla proposta transattiva, o che hanno mancato di ottemperare agli impegni assunti con l'accordo transattivo;
- gli aspetti disciplinati dalle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 delle medesime direttive che non hanno potuto trovare attuazione a causa della soppressione dell'Agenzia della Sardegna per le Entrate (ARASE), nonché, previo confronto con le Banche interessate, modalità di rendicontazione della procedura mediante la trasmissione degli elenchi, da parte degli istituti convenzionati, in difformità a quanto stabilito nei medesimi articoli.

Fino all'adozione di tale circolare, le Banche seguitano a custodire i relativi fascicoli e a proseguire le attività di recupero in ottemperanza al principio della gestione diligente del mandato.

Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 21/33 del 3.6.2010, per le posizioni debitorie che abbiano già aderito alla procedura transattiva speciale.